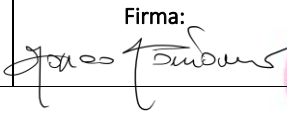


REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

Integrativo per le Imprese richiedenti la certificazione ISO 9001 nel Settore Costruzione ed Installazione Impianti - IAF 28

	05	Aggiornamento dei coefficienti di Reddito Pro-Capite per il calcolo degli FTE del settore IAF 28	04.09.2025
	04	Assenza cantieri nel caso di attività del settore IAF 28 non prevalenti	15.05.2025
	03	Ritiro del Regolamento Tecnico Accredia RT-05	01.09.2023
	02	Precisazioni riguardo la valutazione della progettazione in sede di riesame della domanda. Aggiornamenti normativi.	03.12.2019
	01	Revisione generale per allineamenti al corrigendum Accredia del 14/02/2018 RT-05. Ridenominazione del documento da IS10V-9001 a IS10R.28.SGQ e classificazione a Regolamento integrativo settoriale al Regolamento Generale.	26.02.2018
05	00	Recepimento rilievo ACCREDIA n. 2 del 14/07/2017.	04.09.2017
Ed.	Rev.	Motivo dell'emissione/revisione del documento	Data emissione
[✓] Copia controllata			
Elaborata da:	Firma:	Approvata da:	Firma:
RGQ		RSC	
		Emessa da:	Firma:
		AD	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	DEFINIZIONI.....	4
3.1	CANTIERI (SITI TEMPORANEI).....	4
3.2	ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE.....	4
3.3	TIPOLOGIA DI OPERA	4
3.4	PROCESSO REALIZZATIVO	4
4	CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE	5
4.1	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	6
4.1.1	<i>Criteri generali</i>	6
4.1.2	<i>Criteri specifici per i raggruppamenti tra imprese</i>	9
4.2	PROGETTAZIONE.....	9
5	RIESAME DELLA DOMANDA ED APPRONTAMENTO DELL'OFFERTA.....	10
5.1	RACCOLTA DEI DATI AZIENDALI.....	10
5.2	DETERMINAZIONE DELL'EFFETTIVO NUMERO DI PERSONALE E DEGLI ADDETTI EQUIVALENTI	10
5.3	APPRONTAMENTO DELLA PROPOSTA ECONOMICA	11
5.3.1	<i>Redazione offerta per la Certificazione con formulazione dello scopo</i>	11
5.3.2	<i>Redazione offerta per Rinnovo</i>	12
6	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICA E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE	12
6.1	GENERALITÀ	12
6.2	CAMPIONAMENTO DEI CANTIERI	12
6.3	AUDIT INIZIALE	13
6.4	SORVEGLIANZE PERIODICHE	13
6.5	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	14
6.6	UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE)	15
6.7	ASSENZA DI CANTIERI ATTIVI.....	16
7	ESEMPI DI CRITERI SPECIFICI PER PARTICOLARI PROCESSI / PRODOTTI CHE PRESENTANO ELEMENTI DI CRITICITÀ	16
8	EVIDENZE DI AUDIT	17
9	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	17

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle Organizzazioni che intendono ottenere una certificazione ISO 9001 nel settore IAF 28 che sia utilizzabile ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili e necessitano pertanto di una certificazione emessa da un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA nel settore IAF 28.

In particolare, il presente Regolamento definisce regole applicative, ad integrazione e specificazione del Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione (**IS 10 R**), per il rilascio, il mantenimento ed il rinnovo della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore IAF 28 “Imprese di costruzione, installazione di impianti”.

Le presenti prescrizioni, unitamente al Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, hanno carattere contrattuale, come previsto dalle “condizioni generali del contratto” riportate in offerta e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra CERTITALIA (di seguito CAB) e l’Organizzazione cliente (di seguito Organizzazione) per tutta la durata del contratto di certificazione.

Per quanto non previsto da questo Regolamento Integrativo e dal Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione valgono le prescrizioni stabilite nei Regolamenti e nelle procedure interne del CAB.

Il presente Regolamento vale anche come linea guida operativa nei confronti del personale dell’Organismo di Certificazione e dei propri auditor qualificati.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal [04/09/2025](#).

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 “Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione” - Parte 1: Requisiti, edizione vigente
- RG 01-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del sistema di gestione” emesso da ACCREDIA, edizione vigente
- IAF MD 5 “Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems”, edizione vigente
- D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.¹
- D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
- Regolamento UE n. 305/2011² “Prodotti da costruzione” (CPR)³ del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 89/106/CEE (CPD).
- UNI EN ISO 9001 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”, edizione vigente

¹ Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

² Pubblicato il 4 aprile 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Adottato il 9 marzo 2011 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Ue, il nuovo regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Dal 1° luglio 2013 sono diventati cogenti anche gli articoli da 3 a 28, da 36 a 38, da 56 a 63, l’articolo 65 e l’articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V di questo regolamento.

³ Construction Production Regulation

Documenti interni di riferimento

- Manuale Qualità CERTITALIA, edizione vigente
- IS 10 R Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, edizione vigente

3 DEFINIZIONI

Le definizioni dei termini non espressamente riportate nel presente paragrafo, sono richiamate nelle norme UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO/IEC 17021, UNI EN ISO 19011, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in edizione vigente

3.1 Cantieri (siti temporanei)

Siti esterni nei quali esiste un'Organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.

Con il termine Cantiere sono comprese anche le Attività di "lavoro esterno", ovvero le attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, etc.

3.2 Attività oggetto di valutazione

Tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, etc.).

3.3 Tipologia di opera

Oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, etc.).

3.4 Processo realizzativo

Insieme di attività associate a tipologie di opera, volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi).

4 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

Il CAB è vincolato a organizzare l'attività di audit su ogni singola Organizzazione a valle di un inquadramento generale della stessa. Più propriamente il CAB, prima dell'audit di certificazione, individua le caratteristiche organizzative e gestionali della singola impresa da certificare (impresa generale, impresa specializzata, consorzio, contraente generale) al fine di identificare gli aspetti "particolarmente critici" del Sistema di Gestione, così come di seguito specificato.

Le imprese italiane operanti sul mercato, sia privato, sia pubblico, delle opere di costruzione e impiantistica possono essere strutturalmente classificate in tre famiglie:

- **Imprese generali di costruzione;** sono imprese che abitualmente acquisiscono commesse la cui realizzazione richiede competenze pluri-disciplinari ed operano coordinando subfornitori i lavori di singole imprese specializzate.

Nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione per la qualità, suddette imprese generali devono assicurare la capacità di efficace coordinamento e gestione delle attività operative (sia progettuali, sia realizzative) affidate all'esterno (governo dell'outsourcing), fra loro anche diversificate (flessibilità), mantenendo piena responsabilità nei confronti della committenza in ordine alla qualità delle opere realizzate.

- **Imprese specializzate di costruzione;** sono imprese che operano prevalentemente in uno o più settori specialistici, frequentemente in subappalto alle imprese generali di costruzione di cui sopra.

Tali imprese (più simili, nel loro modo di operare, alle imprese manifatturiere) tendono ad avere modalità operative ripetitive ed hanno potuto sviluppare famiglie di procedure operative che richiedono solo adeguamenti limitati in occasione di ciascun nuovo contratto (ad esempio imprese impiantiste specializzate, imprese per la realizzazione di fondazioni su pali, imprese per la perforazione di gallerie, imprese di dragaggio, imprese di impermeabilizzazione, etc.).

Nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione per la qualità, suddette imprese devono assicurare il possesso ed il mantenimento di adeguata competenza tecnica specialistica e la disponibilità di adeguate risorse umane e strumentali.

- **Consorzi tra imprese;** trattasi dei consorzi ammessi ai pubblici appalti e precisamente: consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro (Legge 422/1909 e s.m.i.); consorzi tra imprese artigiane (Legge 443/1985 e s.m.i.); consorzi stabili (di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g)).

Suddetti consorzi concorrono in prima persona alle procedure di affidamento delle opere, assumendo la titolarità e responsabilità professionale e giuridica della relativa realizzazione.

La struttura attraverso la quale garantiscono l'esecuzione delle lavorazioni e delle altre prestazioni oggetto del contratto è, per legge, quella costituita dall'insieme delle società consorziate, considerate parte organica della struttura consortile (art 2615-ter del C.c).

Il trasferimento alla consorziata della responsabilità per l'esecuzione del contratto avviene attraverso un atto specifico (l'assegnazione) che non costituisce subappalto.

Ne consegue che la qualità delle opere realizzate dipende dalle capacità complessive delle imprese consorziate nel loro insieme, insieme che, come si è detto, costituisce parte integrante ed essenziale della struttura consortile.

Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità (o piano della qualità) della struttura consortile (stabile o temporanea) devono essere garantite, sia le capacità di coordinamento e interfaccia, sia le competenze specialistiche delle imprese consorziate.

- **Contraente Generale (General Contractor);** È un'azienda o un individuo che ha un contratto con altre organizzazioni o individui (il mandante) per la realizzazione di un'opera.

Un General Contractor è così definito se è il firmatario dell'opera o il primo contraente del contratto del progetto. Un General Contractor è il responsabile dei modi e dei metodi utilizzati o che saranno utilizzati in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera in accordo con il contratto firmato. I documenti contrattuali includono, solitamente, gli accordi riguardanti il budget, le condizioni generali e speciali e le specifiche del progetto.

Un General Contractor abitualmente è responsabile della fornitura di tutti i materiali, i lavoratori, gli equipaggiamenti e servizi necessari per il completamento o avviamento del progetto. Per svolgere questi compiti è abituale che il General Contractor deleghi parte dei lavori a dei subcontraenti (altre persone o altre aziende specializzate nei particolari lavori). Questi soggetti vengono chiamati sub-contractor.

4.1 Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità

4.1.1 Criteri generali

Le caratteristiche generali dell'Organizzazione richiedente (se trattasi di Impresa generale, di Impresa specialistica, di Consorzio tra imprese o di Contraente Generale) sono un elemento atto a condizionare la pianificazione delle attività di audit a valle di un inquadramento generale della stessa.

Fermo restando che gli audit di certificazione devono coprire tutti i requisiti della norma di riferimento, suddetti audit devono essere orientati con maggiore attenzione a quegli aspetti del sistema gestionale che assumono maggiore rilevanza in funzione della tipologia di organizzazione oggetto di audit.

Ciò premesso, vanno considerati come aspetti "particolarmente critici" per la valutazione della conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001, edizione vigente:

a) per le Imprese generali:

- l'organizzazione, la pianificazione ed il coordinamento della singola commessa (esistenza di Piani di Qualità⁴ (o Piani di Lavorazione e Controllo per i lavori ridotti o ripetitivi) e Piani di Controllo⁵ estesi a tutte le attività del cantiere, incluse quelle dei subappaltatori);
- la progettazione, quando presente;
- il processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime;
- il processo di subappalto/ outsourcing (qualificazione, contrattualistica, requisiti di SGQ richiesti ai subappaltatori);
- la gestione delle attività di controllo in cantiere (predisposizione ed uso dei piani di controllo, sia diretta che da parte dei subappaltatori);
- la gestione dei collaudi finali.

b) per le Imprese specializzate:

- la progettazione, quando presente;
- il processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime;

⁴ Si riporta quanto specificato nell'Allegato I.7, art. 32, comma 5: Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici, il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di **redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione**, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

⁵ Si riporta quanto specificato nell'Allegato I.7, art. 32, comma 4: Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici, il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, **un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori**, al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.

- le procedure di esecuzione dei processi tecnici caratterizzanti l'impresa e la verifica e validazione degli stessi;
- la pianificazione della singola commessa, quando la stessa non sia esaurientemente coperta dalla procedura di esecuzione, ovvero quando per l'attività svolta non sia contrattualmente obbligatoria l'osservanza di un Piano della Qualità definito dal Committente.

c) per i Consorzi tra imprese:

- la natura giuridica del consorzio (consorzi di natura diversa da quelli elencati al punto 4 della presente Istruzione debbono essere equiparati ad una impresa singola in termini di requisiti del SGQ);
- lo scopo di certificazione che non può essere limitato ad attività di servizio o coordinamento⁶, ma deve includere l'adeguata descrizione delle attività/ opere di cui il consorzio assume la responsabilità nei confronti della committenza;
- le procedure di interfaccia che regolamentano le modalità di gestione ed il governo delle imprese consorziate, in tutte le fasi e per tutti gli aspetti delle attività, dalla fase di acquisizione della commessa alla fase di realizzazione dell'opera;
- il processo di gestione e monitoraggio delle commesse assegnate alle associate e l'efficacia di tali attività;
- le modalità di intervento a fronte dell'eventuale sopravvenuta impossibilità della consorziata a adempiere;
- la supervisione della progettazione e delle attività di controllo che rientrano nell'ambito delle responsabilità del consorzio, anche se affidate ad impresa consorziata dotata di SGQ certificato.

Con riferimento a consorzi valgono le considerazioni seguenti per la valutazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001.

Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri:

- Lo scopo di certificazione non può essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35.
- È ammissibile attribuire al settore IAF 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all'art. 65 Libro II | Parte III | Titolo II del D.lgs. 36/2023 e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:
 1. il Consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 (es. Scopo di certificazione: "Progettazione e costruzione di ...").
oppure
 2. il Consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un Sistema di Gestione certificato, esplicitando formalmente questa scelta/ vincolo nel Manuale e nello specifico Sistema di Gestione. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore IAF 28, stanti le disposizioni di leggi vigenti di cui sopra (es. Scopo di certificazione: "Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ...").

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso 2), è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

⁶ In caso contrario, i consorzi non sono certificabili ai sensi del presente regolamento settoriale ma si configurano come società di servizi la cui eventuale certificazione si colloca nel settore IAF 35.

- caso 2a)** il Consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nella documentazione del Sistema di Gestione): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato (in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate).
- caso 2b)** il Consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: il sistema di gestione implementato prevede le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. In tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile e della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione Piano della Qualità, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri), erogati dal Consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

d) per i Contraenti generali - General Contractors:

Il General Contractor è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare e ne assume, di conseguenza, integralmente la responsabilità economica.

Il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" nel dettare i criteri per l'esercizio della delega, evidenzia la necessità di un adeguato sistema di qualificazione; per ottenere la qualifica di general contractor l'impresa dovrà comprovare di essere in possesso di una adeguata struttura progettuale e tecnico-organizzativa, tale da fornire alla pubblica amministrazione committente la garanzia della sua capacità, quale soggetto aggiudicatario, a realizzare completamente l'opera, nel rispetto dei tempi, dei costi e delle esigenze di qualità concordati.

Con riferimento ai contraenti generali valgono le considerazioni seguenti per la valutazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001.

D1) Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali

Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri:

- La certificazione del sistema di gestione per la qualità dei Contraenti Generali deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi del LIBRO IV | PARTE VI "CONTRAENTE GENERALE" del D.lgs. 36/2023.
- I certificati dovranno fare riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano, a tal proposito, due possibili situazioni:
 1. il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e come settore secondario al settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).
 2. il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e come settori secondari ai settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

Gli scopi di certificazione dovranno riportare l'attività di Contraente Generale, perché tale attività ha caratteristiche proprie e specifiche, definite dal nuovo Codice Appalti. In questo caso il certificato deve

riportare la dicitura combinata di “Gestione delle attività di Contraente Generale” + “l’ambito nel quale si eroga l’attività” (es: “Gestione dell’attività di Contraente Generale di appalti o servizi pubblici”).

D2) Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

4.1.2 Criteri specifici per i raggruppamenti tra imprese

Il mercato italiano delle costruzioni vede con elevata frequenza la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), specie di tipo orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive) e questo costituisce, in fase di audit di certificazione o sorveglianza, una difficoltà aggiuntiva per il CAB. Fermo restando il principio che le ATI non sono, per loro natura, certificabili e che quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI, il CAB si impegna a rispettare i seguenti criteri:

- verificare che il SGQ dell’Organizzazione ponga a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l’ATI orizzontale (o la società consortile costituita a valle dell’ATI), di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma ISO 9001, edizione vigente;
- utilizzare i cantieri gestiti da un’ATI (o dalla società consortile costituita a valle dell’ATI) per la valutazione del SGQ dell’Organizzazione che opera in qualità di mandataria dell’ATI orizzontale;
- non utilizzare il cantiere di un’ATI o della società consortile costituita a valle dell’ATI per valutare il SGQ di una organizzazione che opera in qualità di mandante.

Nel caso di ATI di tipo verticale (raggruppamento fra imprese con caratteristiche produttive non omogenee), ovvero nel caso di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione, non si è ritenuto opportuno definire ulteriori criteri valutativi in quanto ciascuna organizzazione applica, separatamente, il proprio SGQ.

4.2 Progettazione

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione non è escludibile a priori⁷;
- il campo di applicazione del sistema di gestione dell’Organizzazione dovrà contemplarlo e quindi disciplinarlo laddove necessario, semmai si dovrà eventualmente parlare di applicabilità all’opera;
- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l’organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e leggi applicabili;
- qualora l’attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

⁷ Si ricorda che la norma ISO 9001 non parla più di esclusioni, bensì di applicabilità dei requisiti, stabilendo che, se un requisito è applicabile, questo deve essere applicato. Nel caso in cui il requisito della progettazione non possa essere applicato, ciò non deve avere effetti sulla capacità e/o responsabilità dell’Organizzazione di assicurare la conformità dei prodotti e servizi e la soddisfazione del cliente. A tale proposito è auspicabile che l’Organizzazione dimostri che gli eventuali requisiti non applicabili non abbiano alcuna rilevanza sul sistema, sui prodotti o sui servizi offerti anche attraverso una analisi del contesto.

Si precisa che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza nell'organico dell'Organizzazione di un numero minimo di personale tecnico.

5 RIESAME DELLA DOMANDA ED APPRONTAMENTO DELL'OFFERTA

5.1 Raccolta dei dati aziendali

Al momento della richiesta di offerta l'Organizzazione deve provvedere alla compilazione del Questionario Informativo (**MD10Q**) e inserire i dati richiesti relativamente alle generalità del richiedente, alle informazioni del proprio sistema di gestione e alla descrizione dei processi realizzativi valutabili presso il/i cantiere/i di lavoro e (ove necessario) anche attraverso l'esame di evidenze documentali.

L'ufficio commerciale verifica se i dati richiesti sono completi e sufficienti; in caso negativo procede a ricontattare l'Organizzazione per chiedere l'integrazione dei dati mancanti; altrimenti imposta il riesame dei requisiti per sottoporlo ad approvazione del Responsabile di Schema a cui segue l'emissione dell'offerta.

In fase di sorveglianza e rinnovo viene richiesto all'Organizzazione di compilare le tabelle presenti nel format utilizzato per la "notifica audit di sorveglianza" al fine di evidenziare eventuali variazioni avvenute al sistema di gestione rispetto al precedente audit con l'aggiornamento delle commesse/ cantieri visitabili il giorno dell'audit e rappresentativi dei processi ricadenti nel campo di applicazione.

5.2 Determinazione dell'effettivo numero di personale e degli addetti equivalenti

In fase di offerta è necessario effettuare sempre la correlazione tra l'effettivo numero di personale⁸⁻⁹ e gli "addetti equivalenti" e registrarne le evidenze nel Riesame dei Requisiti.

Per questo è necessario che nel Questionario Informativo siano fornite indicazioni complete ed esaustive relativamente delle commesse/ cantieri visitabili e rientranti nel perimetro della certificazione, comprensivi del numero di dipendenti totali (sede + cantieri) più il numero di personale esterno operante in subappalto sui cantieri. Nel caso di dati non congrui oppure incompleti l'ufficio commerciale dovrà provvedere a contattare l'Organizzazione per le integrazioni necessarie da registrare sul documento stesso.

Con riferimento a quanto sopra e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, il Responsabile di Schema, nella fase di riesame della domanda, deve procedere alla verifica documentata del numero degli addetti equivalenti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di **€ 160.000,00 per le opere di costruzioni generali**, di **€ 200.000,00 per le opere impiantistiche** e di **€ 180.000,00 quale valore medio per Imprese operanti congiuntamente in opere di costruzioni generali ed impiantistiche**.

Ad ogni modo nei casi di incongruenza tra i criteri indicati e il numero di personale dichiarato dall'Organizzazione deve essere sempre applicato il criterio più cautelativo, da cui risulta il numero maggiore di personale.

Ove sia necessario fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità adottate per la scelta del criterio utilizzato, specialmente quando i dati disponibili non sono ritenuti significativi oppure non sono compatibili con l'andamento (trend) pluriennale ovvero sono condizionati da circostanze non ricorrenti (quali ad esempio

⁸ Così come precisato nel documento **IAF MD5**, il numero effettivo di personale è costituito di tutto il personale coinvolto nell'ambito dello scopo di certificazione compreso quello che lavora su turni. Quando incluso nell'ambito del campo di applicazione della certificazione, esso deve comprendere anche personale non permanente (ad esempio gli appaltatori) e personale part-time che è presente al momento dell'audit. I tempi di audit sono ovviamente condizionati dall'effettivo numero di personale.

⁹ Al netto degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà.

interventi legati ad agevolazioni fiscali c.d. Superbonus; iniziative immobiliari, ...), tali giustificazioni dovranno essere riportate nel modello di Riesame dei Requisiti.

Qualora non fosse possibile procedere con i criteri su esposti l'offerta sarà basata sui dati comunicati dall'Organizzazione in fase di richiesta della certificazione; tali dati saranno convalidati in fase di audit dagli auditor. In caso di mancata corrispondenza tra i dati dichiarati e la situazione effettiva saranno ricalcolati i giorni uomo per l'audit ed un'opportuna offerta integrativa sarà emessa verso l'Organizzazione. Il proseguimento dell'audit sarà subordinato all'accettazione dell'offerta ed all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie a soddisfare le nuove tempistiche.

Il Riesame dei Requisiti con l'evidenza del risultato finale che individua il numero di persone deve essere sempre stilato e reso disponibile all'ufficio pianificazione.

5.3 Approntamento della proposta economica

5.3.1 Redazione offerta per la Certificazione con formulazione dello scopo

In sede di redazione di offerta occorre analizzare il Questionario Informativo verificando la connessione tra lo scopo richiesto dall'Organizzazione, l'indicazione delle categorie a cui è interessata, l'elenco delle commesse/cantieri ricadenti nel campo di applicazione, gestiti e/o in gestione.

Lo scopo di certificazione richiesto dall'Organizzazione deve essere sostenibile con la tipologia delle commesse/cantieri disponibili. In particolare, solo i processi realizzativi che possono essere verificati in audit sono inseribili nello scopo di certificazione.

Ne consegue che in caso di divergenze tra lo scopo richiesto, le categorie indicate e le commesse/cantieri disponibili è necessario precisare al cliente che lo scopo di certificazione (e quindi l'offerta) potranno essere ridotti alle sole attività verificabili in cantiere.

Per quanto attiene i processi realizzativi (uno o più di uno) per i quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, questi sono accettabili, in accordo alle prescrizioni riportate al § 6.6.

L'offerta dovrà riportare quindi come scopo proposto all'Organizzazione solo i processi realizzativi che potranno essere verificati in cantiere, inclusi i processi realizzativi verificabili documentalmente, alle condizioni di seguito riportate.

L'elenco delle commesse/cantieri¹⁰ debitamente compilato con le indicazioni dei cantieri scelti per l'audit dovrà essere inviato all'ufficio pianificazione per inserimento nella documentazione di audit (Affidamento Incarico, etc.).

In sede di emissione dell'offerta per le attività di certificazione oltre all'identificazione dei cantieri da sottoporre ad audit vengono stabiliti anche i relativi aspetti logistici.

Lo scopo di certificazione riportato sull'offerta è da considerarsi puramente indicativo dell'attività svolta dall'Organizzazione e non vincolante ai fini dell'eventuale emissione del certificato.

Eventuali significativi scostamenti della situazione commesse/cantieri rispetto alla previsione iniziale¹¹ saranno prontamente presi in carico dall'ufficio pianificazione che procederà alla ripianificazione delle attività di valutazione, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso. Qualora questa circostanza determini, di comune accordo con l'Organizzazione, la verifica di cantieri aggiuntivi e/o comporti la rimodulazione del campo di applicazione verrà coinvolto l'ufficio commerciale in ordine alle variazioni intervenute che saranno riportate in un'opportuna offerta integrativa.

¹⁰ O qualsiasi altro documento equivalente

¹¹ Ad esempio, per adeguarsi all'effettiva disponibilità delle attività associate alle tipologie di opere necessarie alla copertura dello scopo di certificazione.

5.3.2 Redazione offerta per Rinnovo

L'approntamento dell'offerta di rinnovo è preceduto da una richiesta di aggiornamento inviata all'Organizzazione per ricavare dati su eventuali variazioni avvenute al sistema di gestione rispetto al precedente audit con l'aggiornamento delle commesse/ cantieri attivi e visitabili il giorno dell'audit.

L'ufficio pianificazione appronta storico dei processi realizzativi esaminati nel precedente triennio al fine di poter confermare lo scopo di certificazione del certificato attualmente vigente, e identificare i processi realizzativi che devono essere considerati prioritari nella scelta dei cantieri.

Il successivo perfezionamento dell'offerta di rinnovo segue le stesse regole procedurali indicate al paragrafo precedente.

6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICA E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

6.1 Generalità

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

6.2 Campionamento dei cantieri

La scelta dei cantieri di lavoro esterni da assoggettare ad audit assume nel settore IAF 28 una notevole importanza. Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre ad audit, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

L'ufficio pianificazione deve organizzare l'osservazione diretta delle attività operative in campo tenendo conto che lo scopo di certificazione dovrà fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre ad audit e relativi aspetti logistici saranno definite dal Responsabile di Schema in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l'ufficio commerciale richiederà l'elenco delle commesse/ cantieri visitabili il giorno dell'audit e rappresentativi dei processi ricadenti nel campo di applicazione.

Per assicurare adeguata efficacia all'attività ispettiva, per ogni giornata di audit allocata è compresa la valutazione in campo¹² di un cantiere operativo e di 1^a commessa su base documentale, oppure di tre commesse su base documentale. Sono escluse da questo calcolo le frazioni di mezza giornata. A titolo esemplificativo, per un audit iniziale di 1,5 gg/u non è ammissibile la valutazione di due cantieri operativi, così come di 1 cantiere operativo e due commesse su base documentale.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, saranno prontamente presi in carico dall'ufficio pianificazione che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Al momento della pianificazione degli audit di certificazione l'ufficio pianificazione verifica lo stato di avanzamento dei lavori mediante comunicazioni anche telefoniche con l'Organizzazione.

¹² O in modalità ICT, ove consentito dal CAB.

Se viene confermato che i cantieri aperti sono a uno stadio di avanzamento dei lavori significativo, a seconda del numero di processi realizzativi richiesti, vengono stabiliti i cantieri da sottoporre a verifica.

Mediante il piano di audit vengono comunicati al cliente la data di audit, la composizione dell'audit team e i cantieri che saranno sottoposti a verifica.

Il numero di cantieri da sottoporre a verifica durante l'audit può discostarsi da quanto preventivato in fase di offerta per adeguarsi all'effettiva disponibilità delle attività necessarie alla copertura dello scopo di certificazione. Il numero di cantieri inclusi in offerta e la tariffazione delle eventuali visite presso siti aggiuntivi sono regolate nell'offerta stessa. In caso di qualsiasi scostamento da quanto pianificato e comunicato al cliente tramite il piano di audit, l'auditor ha la responsabilità di informare l'ufficio pianificazione e l'Organizzazione delle variazioni; l'Organizzazione può concordare un'eventuale rimodulazione dello scopo del certificato in sostituzione alla verifica di cantieri aggiuntivi.

6.3 Audit iniziale

Oltre a quanto specificato nel Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la valutazione della conformità dell'organizzazione alla norma di riferimento, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere; I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri) e la media di eventuali subappaltatori utilizzati nei cantieri.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei processi realizzativi da verificare e dell'ubicazione dei cantieri da verificare al momento dell'audit iniziale.

La verifica del primo processo realizzativo non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5. Tuttavia, in relazione all'ampiezza dello scopo di certificazione richiesto, per ogni ulteriore processo realizzativo sarà applicato un tempo aggiuntivo bilanciato in funzione delle giornate complessive allocate.

- Al fine del calcolo dei tempi si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi. Laddove vi sia la possibilità di applicare dei fattori di riduzione¹³ questi verranno bilanciati con i fattori di maggiorazione applicabili, in base al loro peso.
- Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.
- Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.
- Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento (vedere § 6.6).

6.4 Sorveglianze periodiche

L'Ufficio Pianificazione dovrà preventivamente all'audit in campo mettere a disposizione dell'auditor il riepilogo storico dei cantieri oggetto di valutazione nel corso dei precedenti audit, comprensivi delle attività e connesse tipologie di opera ritenute valide e significative a valle del controllo pratica.

¹³ A proposito dei fattori di riduzione con particolare riferimento alla "progettazione", si precisa quanto segue. Nel caso in cui l'Impresa abbia dichiarato nel questionario di aver valutato applicabile il requisito della progettazione all'interno del campo di applicazione del sistema di gestione (quindi contemplato e disciplinato) e al contempo abbia dichiarato di:

- 1) non effettuare alcuna attività di progettazione, oppure;
- 2) effettuare solo limitate attività di progettazione, in nessun modo riconducibili alla progettazione dell'opera o dell'intervento, oppure;
- 3) di non avere evidenze di applicazione della progettazione alle opere,

il CAB computa il fattore di riduzione previsto a sistema e denominato "Responsabilità di progettazione poco rilevante". Diversamente non verrà computato alcun fattore di decremento.

Non sono ammesse le seguenti condizioni:

- effettuare audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 gg/uomo
- effettuare audit di sorveglianza utilizzando 2 auditor per 0,5 gg/uomo.

Oltre a quanto specificato nel Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per valutazione del mantenimento della conformità dell'Organizzazione alla norma di riferimento, la sorveglianza annuale deve prevedere almeno un audit in cantiere.

Gli audit di sorveglianza sono effettuati almeno una volta l'anno (anno solare), fatta eccezione negli anni di rinnovo della certificazione. La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non può superare i 12 mesi dalla data di decisione di certificazione.

Data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Gli altri audit di sorveglianza sono pianificati nell'anno solare del secondo anno a 24 mesi successivamente all'audit di certificazione/ rinnovo e possono essere effettuati con una tolleranza ammessa di + 3 mesi dalla data programmata, ma comunque entro l'anno solare. Anche in questo caso è ammesso il posticipo di + 3 mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare nel quale ricade detta programmazione. Eventuali scostamenti ammessi solo entro le tolleranze suindicate, non modificano la periodicità degli audit successivi.

Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al § 6.6.

Nell'eventualità in cui i cantieri attivi da sottoporre ad audit abbiano distanze dalla sede operativa aziendale tali da non consentire un audit efficace nei tempi stabiliti da contratto, è possibile effettuare l'audit di sorveglianza interamente presso il cantiere, previa autorizzazione del CAB, che potrebbe anche autorizzare la valutazione del cantiere in modalità ICT.

6.5 Rinnovo della certificazione

L'Ufficio Pianificazione dovrà preventivamente all'audit in campo mettere a disposizione dell'auditor il riepilogo storico dei cantieri/ commesse oggetto di ispezione nel corso dei precedenti audit, comprensivi dei processi realizzativi ritenuti validi e significativi a valle del controllo pratica.

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'organizzazione è tenuta a fornire al CAB l'elenco delle commesse/ cantieri visitabili il giorno dell'audit ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione.

Con riferimento ai criteri, definiti nel Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5 "Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri) e la media di eventuali subappaltatori utilizzati nei cantieri.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei processi realizzativi da verificare e dell'ubicazione dei cantieri da verificare al momento dell'audit di rinnovo.

- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Quindi, affinché l'iter di rinnovo venga concluso in tempo utile rispetto alla scadenza del certificato per permettere l'eventuale gestione e la positiva verifica di chiusura/ correzione delle non conformità e

dell'attuazione ed efficacia delle relative azioni correttive, l'approvazione da parte dell'Organo di Delibera della proposta di rinnovo e la conseguente riemissione del certificato, il relativo audit deve essere realizzato con debito anticipo. È pertanto necessaria una maggiore comunicazione tra l'Organizzazione e il CAB, in particolare nel periodo che intercorre tra l'ultima sorveglianza e il rinnovo, attraverso un aggiornamento continuo delle attività di cantiere in essere, al fine di poter condurre l'audit in presenza di attività operative.

Qualora l'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e quindi non ottenga la riemissione del certificato entro i termini di scadenza dello stesso, la relativa certificazione deve ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, il CAB potrà ripristinare la medesima **entro un anno**, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè, la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente. **Audit e delibera di rinnovo effettuati dopo la scadenza del certificato oppure delibera di rinnovo effettuata dopo la scadenza del certificato, comporta:**

- **Entro 6 mesi:** Audit con i tempi di un rinnovo
 - **Tra 6 mesi e 1 anno:** Audit con i tempi di uno Stage 2 e comunque non inferiori a quelli di un rinnovo
 - **Dopo 1 anno:** Audit Iniziale (durata pari a Stage 1 + Stage 2)
- Per la conferma dei processi realizzativi che compongono lo scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente:
- ⇒ le **“tipologie di opera”** che sono state oggetto di verifica **almeno due volte**¹⁴ (di cui solamente una volta su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nello stesso audit di rinnovo);
 - ⇒ le **“attività”** che sono state oggetto di verifica **almeno una volta** nel passato triennio di certificazione.

L'audit di rinnovo deve essere considerato, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo e previa comunicazione, a cura dell'Organizzazione, di tale situazione il CAB, si procede comunque alla verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), in accordo alle prescrizioni stabilite al § 6.7, sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione di evidenze documentali sostitutive in numero tale da permettere di confermare il maggior numero di processi realizzativi presenti nello scopo del certificato.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, il CAB potrà proporre al proprio Organo di Delibera, il rilascio del rinnovo della certificazione.

6.6 Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

Per ogni commessa esaminata dovranno essere considerati e registrati, quali evidenze oggettive di una “corretta esecuzione e gestione in qualità” delle opere, in sostituzione di uno o più processi realizzativi e in assenza di cantiere di cui ai precedenti paragrafi, tutti gli elementi richiesti dalla **SCHEDA ATTIVITA' DI CANTIERE** inserita nella checklist di sistema integrata.

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero

¹⁴ In audit diversi

limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § 6.5.

6.7 Assenza di cantieri attivi

Limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, rinnovo compreso, in caso di accertata assenza di cantieri attivi sarà possibile effettuare comunque l'audit di sorveglianza/ rinnovo nei tempi allocati per lo specifico progetto di certificazione, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze documentali (sostitutive) che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (vedere § 6.6).

In deroga a quanto sopra, nell'eventualità di Organizzazioni il cui settore IAF 28 non sia quello prevalente¹⁵ e congiuntamente non vi siano attività in corso è ammesso che il campionamento delle attività in cantiere possa essere sostituito mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento (vedere § 6.6). Sarà cura del Responsabile di pratica riportare questa scelta per il campionamento nel programma triennale. Questa opzione è ammessa solo per le sorveglianze.

L'Impresa per questa specifica circostanza dovrà notificare per iscritto l'impossibilità di sostenere l'audit sul campo, mediante **dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante unitamente alla seguente clausola**: "Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

7 ESEMPI DI CRITERI SPECIFICI PER PARTICOLARI PROCESSI / PRODOTTI CHE PRESENTANO ELEMENTI DI CRITICITÀ

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/ processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze da parte del CAB in sede di audit:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale**: per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale dell'Unione Europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015XC0213%2804%29>).

- **Materiali e prodotti per uso strutturale**: per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 17.01.2018 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.
- **Materiali e prodotti per uso strutturale**: innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in

¹⁵ Ad esempio, quando una officina meccanica svolga saltuariamente attività di montaggio e posa in opera di strutture.

conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- **Prefabbricazione a piè d'opera**: i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere**: per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc.);
- calcestruzzo preconfezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc.);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc.);
- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'Organizzazione da un lato e gli auditor dall'altro dovranno dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti quali, a puro titolo di esempio, i controlli eseguiti sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezze e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti marcatura CE, attestazione da parte del servizio tecnico centrale del CSLLPP (es. centri di trasformazione dell'acciaio), certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal servizio tecnico centrale del CSLLPP.

Spetta comunque all'Organizzazione definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate dagli auditor dell'OdC al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti, l'Organizzazione dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

8 EVIDENZE DI AUDIT

Oltre alle evidenze oggettive specifiche in relazione alla conformità alla norma ISO 9001, devono essere acquisite e registrate dagli auditor, per ogni commessa esaminata, quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, tutti gli elementi richiesti dalla **SCHEDA ATTIVITA' DI CANTIERE** inserita nella checklist di sistema integrata.

9 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Si evidenzia che in caso di violazione dei requisiti sui tempi di esecuzione degli audit e di completamento del rinnovo della certificazione e riemissione del certificato, di cui ai §§ 6.3, 6.4 e 6.5, e in base alle delibere dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che assumono veste di requisiti cogenti per il settore IAF28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi", il CAB adotta i previsti provvedimenti sanzionatori di sospensione/ revoca della certificazione.

CARTIGLIO DELLE PRECEDENTI REVISIONI

	05	Adeguamento dei tempi di audit sulle attività di cantiere	03.10.2016
	04	Revisione generale	02.05.2016
	03	Adozione AC su NC n. 3 da Audit Interno del 09/10/2014	15.10.2014
	02	Recepimento nuova revisione del documento ACCREDIA RT05 (Rev. 01) Recepimento documento IAF MD 5:2013 "Duration of QMS and EMS Audits".	02.09.2013
	01	Recepimento nuova revisione del documento ACCREDIA RT05 (Rev. 00). Ridenominazione dell'istruzione IS 10 V	01.03.2012
04	00	Variazione sede operativa dell'OdC; Riferimento ad Accredia	01.12.2009
	02	Revisione generale: Recepimento documento IAF MD 5:2009 "Duration of QMS and EMS Audits" (Sostituisce IAF GD2:2005 issue 4 - Annex 1 e 2)	02.09.2009
	01	Revisione Generale	28.05.2007
02	00	1a emissione	01.06.2004
Ed.	Rev.	Motivo dell'emissione/revisione del documento	Data emissione